

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
CONDIZIONI GENERALI.....	3
(valide per tutti i rischi).....	3
Art. 1	4
Oggetto dell'appalto	4
Art. 2	4
Durata dell'appalto	4
Art. 3	5
Pagamento dei premi e decorrenza della garanzia.....	5
Art. 4	5
Coassicurazione e delega	5
Art. 5	5
Cauzione definitiva	5
Art. 6	6
Cessione del contratto	6
Art. 7	6
Interpretazione e modifiche del contratto	6
Art. 8	6
Denuncia dei sinistri.....	6
Art. 9	7
Aggiornamento situazione sinistri	7
Art. 10	7
Buona fede e variazione dei rischi	7
Art. 11	7
Spese contrattuali	7
Art. 12	8
Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.....	8
Art. 13	8
Foro competente.....	8
Art. 14	8

Rinvio alle norme di legge	8
Sezione I	9
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	9
Art. 1	9
Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 2	9
Massimali e forme tariffarie.....	9
Art. 3	9
Regole evolutive	9
Tabella delle regole evolutive	10
Art. 4	11
Periodo di osservazione della sinistrosità	11
Art. 5	12
Rinuncia alla rivalsa.....	12
Art. 6	12
Garanzia responsabilità civile uso targhe prova	12
Art. 7	12
Garanzie speciali integrative della polizza a libro matricola	12
Art. 8	13
Rilascio contrassegni e carte verdi e attestazione di rischio	13
Sezione II.....	14
Incendio e garanzie accessorie.....	14
Art. 1	14
Oggetto dell'assicurazione.....	14
Art. 2	14
Massimali.....	14
Sezione III.....	15
Infortunati del conducente.....	15
Art. 1	15
Oggetto dell'assicurazione.....	15
Art. 2	15
Massimali.....	15

CONDIZIONI GENERALI

(valide per tutti i rischi)

Si conviene tra le parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dalla Società in aggiunta al presente capitolato, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Eventuali moduli prestampati dalla Società, allegati al presente capitolato, valgono esclusivamente per il trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

Definizioni:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Garanzia	Singolo rischio coperto dall'assicurazione
Massimale	La massima esposizione della Società

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la copertura assicurativa dei seguenti rischi:

Sezione I

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli - compresi i trasportati – derivanti dagli obblighi del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successive integrazioni e modificazioni, compresa quella derivante dall'uso di due targhe prova per l'effettuazione di prove tecniche degli autoveicoli e dei motoveicoli in dotazione al Servizio Polizia Municipale;

Sezione II

incendio e garanzie accessorie dei mezzi comunali;

Sezione III

infortuni del conducente.

Sono oggetto di assicurazione n. 301 (trecentouno) veicoli iscritti nel libro matricola (allegato 1) comprendente le due targhe prova ed il veicolo targato CP749BT, di proprietà della Provincia di Trieste ma concesso in uso gratuito al Comune di Trieste, per il quale l'assicurazione è estesa anche alla garanzia furto.

Art. 2

Durata dell'appalto

Il contratto d'appalto ha durata biennale con decorrenza dalle ore 24.00 del 15/02//2010 alle ore 24.00 del 15/02/2012.

Il contratto d'appalto si intende automaticamente disdettato alla scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

Art. 3

Pagamento dei premi e decorrenza della garanzia

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 15.02.2010.

Il pagamento della prima rata di premio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di effetto e le rate di premio annuali, successive alla prima, devono essere pagate entro 30 giorni successivi alla data di scadenza, senza che ciò impedisca, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile, la regolare decorrenza della garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto (mandato di pagamento) che conferisce tale ordine alla Tesoreria Comunale.

Art. 4

Coassicurazione e delega

E' ammessa la coassicurazione di rischi ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

La Società delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle singole coassicuratrici con il minimo del 40%.

A deroga dell'art. 1911 del Codice Civile, la Società delegataria risponderà direttamente anche delle parti di indennizzo a carico delle coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente capitolato si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria, in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

La firma apposta dalla Società delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 5

Cauzione definitiva

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato speciale d'appalto e il relativo contratto, la Società deve costituire una cauzione con deposito pari al 10% del valore di aggiudicazione dell'appalto presso il Servizio Esattoria e Tesoreria del Comune di Trieste o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Codice delle Assicurazioni private approvato con D.lgs 7 settembre 2005, n. 209.

La cauzione viene restituita dopo la scadenza del contratto, previo accertamento da parte del Comune di Trieste del regolare e definitivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In caso di costituzione con polizza assicurativa, deve essere previsto il rinnovo tacito della stessa finché non sia intervenuto il formale svincolo da parte del Comune di Trieste.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione alla Società; che ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale stesso entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Società, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Trieste al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6

Cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 "Coassicurazione e delega" è vietato cedere ad altri, senza specifica autorizzazione da parte del Comune di Trieste, quote della copertura assicurativa oggetto del contratto.

Le cessioni senza consenso fanno sorgere nel Comune di Trieste il diritto di sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione di cui all'art. 5 "Cauzione definitiva".

Art. 7

Interpretazione e modifiche del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Comune di Trieste o all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere sempre provate per iscritto.

Art. 8

Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà immediatamente effettuata alla Società dal Comune di Trieste corredata, in caso di responsabilità o corresponsabilità del terzo, della richiesta di risarcimento danni.

Art. 9

Aggiornamento situazione sinistri

Entro 15 giorni dalla scadenza di ogni anno assicurativo e comunque ad ogni richiesta del Comune di Trieste, la Società si impegna a fornire la documentazione riepilogativa della situazione sinistri (la documentazione potrà essere fornita anche in via informatica).

Art. 10

Buona fede e variazione dei rischi

Nel corso del periodo assicurativo e nelle more dell'espletamento della gara d'appalto, il parco macchine potrà subire variazioni in più o in meno a seguito di nuovi acquisti e/o dismissione di automezzi.

A seguito delle variazioni intervenute e per il periodo di effettiva garanzia, la Società, alla fine della annualità, provvederà a conguagliare il premio di polizza sulla base delle condizioni tariffarie dell'offerta iniziale.

L'omissione da parte del Comune di Trieste di circostanze varianti i rischi, come anche le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto assicurativo, non pregiudica il diritto al risarcimento né la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La copertura del rischio avrà effetto dalle ore 24 della data di comunicazione, se non altrimenti richiesto.

Art. 11

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto o altro atto che tenga luogo dello stesso, saranno a carico della Società aggiudicataria.

Art. 12

Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, incluse le spese per la difesa nei giudizi di ogni grado di quei dipendenti comunali ritenuti responsabili del sinistro.

La società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'assicurato, né delle spese di giustizia penale.

Art. 13

Foro competente

La Società eleggerà domicilio speciale ad ogni effetto in Trieste.

La stessa notificherà al Comune di Trieste ogni variazione nella ragione e nella firma sociale.

In caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 14

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione I

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione

La presente sezione ha per oggetto la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli - compresi i trasportati - derivanti dagli obblighi del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive integrazioni e modificazioni, compresa quella derivante dall'uso di due targhe prova per l'effettuazione di prove tecniche degli autoveicoli e dei motoveicoli in dotazione al Servizio Polizia Municipale.

Art. 2

Massimali e forme tariffarie

La garanzia è prestata con il massimale unico di €5.000.000,00.- (cinquemilioni/00) per singolo sinistro.

I premi unitari, per ogni veicolo inserito nel libro matricola, dovranno essere definiti in relazione al massimale sopraindicato nella forma:

- "bonus / malus" per autovetture, motocicli e ciclomotori (indicando i premi in relazione alla classe di merito 13, coefficiente 1,00, secondo la tabella di merito indicata nell'art. 3);
- "tariffa fissa" per tutti gli altri veicoli.

Art. 3

Regole evolutive

Le classi di merito ed i coefficienti di determinazione del premio da utilizzare per la forma tariffaria bonus / malus sono indicati nella tabella che segue.

Classe di merito

Coefficienti di determinazione del premio

1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione del contratto, i mezzi già assicurati saranno assegnati alle classi di merito di appartenenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione rilasciata dalla Società presso la quale erano precedentemente assicurati, così come indicato nella precedente tabella. Per le annualità successive a quella della stipulazione dell'assicurazione, ogni veicolo viene assegnato, alla scadenza annuale, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti.

Tabella delle regole evolutive

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12

2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Comune di Trieste, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo annuale utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato, ai veicoli inseriti a nuovo nel libro matricola va attribuita la classe 14.

Nel caso di alienazione, demolizione, furto, consegna in conto vendita, cessazione definitiva della circolazione di veicoli assicurati le classi di merito maturate vengono assegnate ai veicoli della stessa tipologia contestualmente inseriti a nuovo nel libro matricola.

Art. 4

Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 5
Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia alla rivalsa, fatto salvo il caso di colpa grave e dolo.

Art. 6
Garanzia responsabilità civile uso targhe prova

Ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, si assicurano, contro i rischi della responsabilità civile derivante dall'uso di due targhe prova, gli autoveicoli ed i motoveicoli in dotazione al Servizio Polizia Municipale, circolanti per le operazioni di accertamento e di controllo dell'idoneità.

Art. 7
Garanzie speciali integrative della polizza a libro matricola

La Società assicura la responsabilità dell'assicurato per i danni involontariamente cagionati durante la circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli.
L'assicurazione rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione - massimo risarcimento €_500,00. (cinquecento/00) - per sinistro.

La Società assicura la responsabilità dell'assicurato, per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici (salvo quanto previsto nel paragrafo successivo), esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

La Società assicura la responsabilità dell'assicurato, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la responsabilità civile auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. La Società assicura i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione.

La Società rimborsa fino alla concorrenza di €300,00.- (trecento/00) per ogni sinistro relativo alle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del mezzo danneggiato.

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi:

- in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dai mezzi descritti in polizza;
- da macchine operatrici o similari durante l'esercizio di funzioni proprie che non siano riconducibili alla circolazione.

Art. 8

Rilascio contrassegni e carte verdi e attestazione di rischio

La Società è tenuta a provvedere, entro il 15 febbraio di ogni annualità, al rilascio per ogni veicolo del certificato e del contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore, nonché della carta verde gratuita, valida per l'estensione dell'assicurazione all'estero, quando richiesta.

Sezione II

Incendio e garanzie accessorie

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione

La garanzia incendio copre integralmente i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, iscritti nel libro matricola, sia in rimessa che in circolazione (incluse le fasi di arresto, fermata, sosta) fino al massimale assicurato, compresi i beni strumentali contenuti nei veicoli, qualora di proprietà comunale, in occasione di incendio con sviluppo di fiamma, ovvero, per esplosione o scoppio del carburante contenuto nei serbatoi dei mezzi stessi, nonché per azione del fulmine (anche senza successivo incendio).

A tal fine il parco veicoli viene valutato in complessive €_2.000.000,00.- (duemilioni/00) valutazione considerata congrua dalla Società, ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile, sicché l'assicurazione copre l'intero valore di mercato dei veicoli assicurati.

La garanzia viene anche estesa ai danni causati dall'incendio del veicolo assicurato a cose di terzi. La Società risponde dei danni subiti dal veicolo in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, dimostrazioni nonché di qualsiasi danneggiamento causato da atti vandalici o da eventi non collegabili a condotta di guida.

La Società risponde, inoltre, dei danni subiti dal veicolo a seguito di qualsiasi evento calamitoso quali ad esempio uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, grandine, frane, smottamenti e terremoti.

Art. 2

Massimali

La garanzia è prestata con il massimale annuo di €_220.000,00.- (duecentoventimila/00) e con il limite di €_50.000,00.- (cinquantamila/00) per ogni singolo veicolo.

Sezione III

Infortuni del conducente

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è prestata per gli infortuni che le persone autorizzate alla guida dei veicoli indicati nel libro matricola- anche se non dipendenti del Comune di Trieste - dovessero subire durante la circolazione degli stessi o in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la circolazione stessa.

La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni.

Art. 2

Massimali

La garanzia opera con i seguenti massimali:

€200.000,00.- (duecentomila/00) in caso di morte

€200.000,00.- (duecentomila/00) in caso di invalidità permanente.